

COMUNE DI MARTIRANO

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 3 del 31.03.2019

Oggetto: Revoca delle delibere di Consiglio Comunale n. 13/ 2015 e n. 5 /2016 e approvazione del regolamento per l'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019.

Adunanza straordinaria - seduta pubblica – 1^ convocazione -.

L'anno duemiladiciannove addì trentuno del mese di marzo alle ore 20,00 – convocato dal Presidente - si è riunito, nella sala delle adunanze consiliari, il Consiglio Comunale con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

		Presente	Assente
1) BARTOLOTTA Francesco	SINDACO	X	
2) CARULLO Piero	CONSIGLIERE	X	
3) CALIGIURI Mario	“	X	
4) BARTOLOTTA Pasquale	“	X	
5) AIELLO Antonello	“		X
6) STRANGES Diego Luca	“	X	
7) SCALESE Giovanna	PRESIDENTE	X	
8) FOLINO Daniel	CONSIGLIERE		X
9) VENTO Maurizio	“	X	
10) SCALESE Gino	“	X	
11) MARINO GIUSEPPE VITTORIO	“	X	
		9	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, Dr.ssa Monica Mondella, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Giovanna Scalese, nella sua qualità di Presidente, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che

- con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2015 avente ad oggetto “Istituzione addizionale comunale IRPEF. Approvazione regolamento ed aliquote per l’esercizio 2015” si approvava il regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF e con la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016 avente ad oggetto “ Addizionale Comunale IRPEF. Esercizio 2016. Conferma” si confermavano le aliquote anche per l’esercizio 2016.
- il MEF, con nota acquisita al protocollo dell’Ente il 23.03.2019 n. 773, segnalava l’inefficacia delle summenzionate delibere e la conseguente inadeguatezza dell’addizionale comunale all’IRPEF.

Richiamato l’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell’imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all’istituzione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un’aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un’uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un’aliquota “variabile”, stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l’art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall’articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali

del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";

Visto inoltre il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... *Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...*”;

Visto l'art. 13, comma 13 bis, del Decreto Legge n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... *A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...*”;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, istituire l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,60%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000 (verbale n.3/2019);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Uditi i seguenti interventi:

Il consigliere Maurizio Vento chiede un chiarimento in merito alle osservazioni fatte dal MEF riguardanti le precedenti delibere con le quali si stabilivano le tariffe del Consiglio Comunale ed altresì che difficoltà potrebbe apportare al bilancio comunale l'inefficacia del MEF. <<la delibera resta valida? E gli importi versati?>>

Chiede ed ottiene la parola il Sindaco: <<Come facevate notare voi l'altra volta, per quanto riguarda la previsione del bilancio dell'anno scorso, l'importo era zero per cui non c'è nessun tipo di variazione da effettuare. Lo avete fatto rilevare voi l'anno scorso: Io mi ricordo il passaggio>>.

Intervento del Consigliere Scalese Gino: << io Vorrei sapere dov'è il punto all'ordine del giorno dove si discute del bilancio che deve essere approvato entro il 31 marzo 2019>> .

Sindaco: << Per il deposito degli atti il nostro regolamento comunale prevede il deposito di giorni 20. Per cui quando vi è stato notificato il deposito degli atti ne va da sé che non si sarebbe mai potuto rispettare il termine utile del 31 marzo; però i regolamenti comunali ci impongono questa scadenza dei 20 giorni, alla fine dei 20 giorni si può portare il bilancio in comune>> .

Consigliere Scalese Gino:<< Per quanto invece riguarda l'IRPEF ovviamente sono contrario primo perché è vero che si può applicare l'aliquota dell'addizionale IRPEF però c'è un margine dello 0,2 allo 0,8. Martirano applica lo 0,6 senza prevedere nessun tipo di detrazione e nessun tipo di agevolazione, nulla di nulla. E' vero che c'è una esenzione ma l'esenzione non è una detrazione. La norma è ben diversa e l'ho discussa pure la volta scorsa. Nel caso ipotetico che la maggioranza possa convincerci della bontà del provvedimento, mi lascia molto perplesso. L'addizionale comunale di cui all'articolo non si applica per chi consegue un reddito non superiore a €10.000. E fin qui ci siamo. Successivamente i soggetti che non rientrano nell'ipotesi precedente sono obbligati al pagamento dell'addizionale Irpef sull'intero reddito complessivo, cioè anche sui €10.000 di cui gli altri sono esonerati. Sarebbe giusto pagare sulla quota eccedente dei 10.000 . In Italia ci sono gli scaglioni alle detrazioni. Gli scaglioni, le detrazioni e le esenzioni servono proprio ad evitare queste

storture di sistema... chi guadagna €10.000 paga zero e chi guadagna €10.001 paga €92 per €1 in più. Questa è la prima cosa che trovo veramente odiosa come Imposta e come metodo di calcolo. La seconda è che non viene assolutamente, a differenza di altre fattispecie, prevista nessuna esenzione, nessuna detrazione per i figli a carico nè per le persone handicappate nulla di nulla.

Secondo me è proprio il sistema di calcolo che crea delle ingiustizie che si potrebbero tranquillamente sanare forse anche con un po' di buon senso perché il gettito non credo che cambierebbe di molto, però prevedere una minima esenzione o una riduzione, chiamatela come volete, per chi ha un soggetto fiscalmente a carico handicappato, sinceramente non mi sembra uno scandalo oppure dire ok fino a 10.000 non paghiamo, da €10.000 in poi si paga. Però questa è la mia proposta e queste sono le mie obiezioni sia sul contenuto che sul principio dell'addizionale IRPEF che trovo un'imposta veramente fastidiosa, di conseguenza sono totalmente contrario>>.

Consigliere Maurizio Vento: << A parte il fatto che condivido in pieno tutte le osservazioni che ha fatto il consigliere Scalese e che credo la segretaria abbia puntualmente verbalizzato e che quindi è inutile ripetere. In aggiunta a quello che ha detto dico che prima di approvarlo sarebbe comunque necessario fare delle previsioni economiche rispetto a quella che è la proiezione.. Allegare insieme alla proposta deliberativa quanto meno la proiezione economica inserita nel contesto del bilancio>>.

Marino Giuseppe Vittorio << Visto che c'è l'addizionale è giusto sapere quali spese andrà a coprire. Soltanto per concludere visto che c'era l'addizionale e nonostante sia ormai una parte esigua che la paga però è giusto sapere quali spese andrà a coprire. Sappiamo tutti le condizioni dei piccoli comuni quelle che sono, però è anche lecito da parte di chi chiede e di chi vigila sapere per quali motivi vengono fatte, tutto qua>>.

Sindaco: << Io penso di aver ascoltato abbastanza attentamente gli interventi che avete fatto. Questo consiglio comunale non è la prima volta che parla di addizionale. Io mi sono stampato le delibere, se ne parla dal 2015 di addizionale comunale. Vorrei Innanzitutto con voi ricordare quelle che erano le condizioni dell'introduzione dell'addizionale comunale. Premesso che c'è anche l'intervento che feci a quell'epoca e c'è anche quello del consigliere Scalese: naturalmente già all'epoca manifestava la propria contrarietà rispetto all'adozione del provvedimento. Riguardando quella che è la dichiarazione fatta nel 2015 non posso che essere d'accordo con me stesso, se ce ne fosse bisogno, e rilevare che cosa? Negli altri comuni limitrofi hanno adottato l'addizionale da anni. Ovviamente questo ha comportato che cosa? Un risparmio per i cittadini Martiranesi e fino a quando è stato possibile sostenerlo si è sostenuto. Oggi il bilancio del comune non ci consente più questo tipo di, chiamiamolo così, lusso. L'istituzione dell'addizionale è l'istituzione di una tassa patrimoniale per cui andrà ad aggredire maggiormente coloro i quali produrranno più reddito. Il gettito naturalmente non sarà costante perché dipende proprio dal gettito complessivo che poi andrà a formare l'insieme dei residenti all'interno della comunità Martiranesa. La considerazione, per quanto riguarda questo tipo di ragionamento, va a confluire nella scelta di una tariffa unica per quanto riguarda la franchigia. Consigliere Scalise Gino Il MEF ci ha vietato in maniera tassativa l'istituzione di una franchigia entro la quale non prevedere l'addizionale. È motivo di inefficacia della deliberazione>>.

Consigliere Scalese Gino: << La franchigia l'avete introdotta voi mettendo i €10.000>>.

Sindaco: << Non è una franchigia. Sotto quella soglia, €10000, non si paga. Come giustamente hai fatto rilevare tu, scatta ovviamente l'imposta. Secondo me il calcolo che fai non è corretto perché non può essere € 92 perché lo 0,6 su 10.000 potrà essere € 60 a spanne e tu invece stai calcolando il 50% in più e non è corretto. Cosa succede? Che all'epoca, quando fu introdotta l'addizionale, questo consiglio comunale, tra l'altro costituito da questi consiglieri comunali, aveva pensato di istituire una soglia sotto la quale non prevedere il pagamento dell'addizionale che era € 7.500

(delibera numero 13 del 29 luglio 2015 citata poc'anzi), gli scaglioni che erano stati istituiti all'epoca erano sotto i € 7500 esenzione, da 7500 a 15.000 0,5, oltre i 15.000 e fino a 26000 lo 0,6, oltre 26000 lo 0,8. Questo per consentire alle casse comunali di avere un introito pari a euro 26.848. Quindi con l'adozione delle nuove tariffe che cosa si fa? Il ragionamento è stato questo sebbene poi non si condivide l'istituzione della tariffa o la variazione delle aliquote. Però noi dobbiamo rispondere a quelle che sono le esigenze del bilancio. A me piacerebbe mettere zero su tutte le tariffe però purtroppo non è possibile perché il bilancio va chiuso, dobbiamo essere responsabili nei confronti dei cittadini perché sempre più spesso, e voi lo sapete, chi fa politica lo sa, nei comuni anche molto vicini, si comincia a parlare di dissesto. Io vi do un dato significativo per quanto riguarda il bilancio del comune di Martirano. Noi siamo tutti consiglieri comunali: vi invito a verificare da quanti anni questa amministrazione non sta utilizzando l'anticipazione di cassa, sintomatico che l'ufficio di ragioneria non ha necessità di anticipazioni. Erano forse 20 o 25 anni che si utilizzava l'anticipazione di cassa. Negli ultimi anni, grazie anche a una razionalizzazione della spesa, della Tari poi ne parleremo dopo nel successivo punto all'ordine del giorno, si è riusciti a non utilizzare l'anticipazione di cassa, quindi l'attuale proiezione, andando a parificare e quindi praticamente rispetto alla previsione che noi avevamo fatto, andiamo ad aumentare da 7005 a €10000 la soglia di esenzione totale entro la quale non si paga l'addizionale e non è un numero che abbiamo stabilito a caso. Abbiamo fatto riferimento a quello che il governo centrale ha indicato come soglia di povertà: i famosi €780. Siccome avevamo questo parametro abbiamo pensato che quella cifra potesse essere congrua. Quindi, non è una decisione presa a caso, è una decisione mirata a quelle che sono anche le direttive del governo attuale nazionale e questo è stato il motivo per il quale abbiamo aumentato perché sotto la soglia di povertà, i € 7500 avrebbero comunque fatto rientrare nel pagamento anche coloro i quali hanno la soglia minima di povertà e quindi è stata aumentata da 7500 a € 10000. Il successivo scaglione, su questo sono disponibile a ragionare, avrebbe previsto da 10.000 a € 15000 il pagamento dello 0,5 quindi questa è la categoria che viene penalizzata; da 10.000, perché adesso è a 10000, a 15.000 avrebbero pagato lo 0,5 invece gli facciamo pagare lo 0,6. Significa che su € 15.000 (consigliere Scalese che è più bravo a fare i conti) credo che stiamo parlando di, al massimo, € 5. Poi, per coloro ai quali giustamente il consigliere Scalese faceva riferimento a due stipendi all'interno dello stesso nucleo familiare che producono reddito che si cumula, viceversa con la nuova aliquota che andiamo a stabilire dello 0,6 quello Scaglione in realtà paga di meno rispetto alla precedente previsione perché prima era 0,8>>.

Consigliere Scalese Gino: << Ad onor del vero il tuo ragionamento non fa una grinza perché giustamente dici: prima facevo 8, adesso ti faccio 6 però sta di fatto che l'anno scorso non ci sono state mentre quest'anno ci sono. Ad esempio il Comune di Motta, vi ripeto io rimango convinto delle mie opinioni, applica lo 0,2 >>.

Sindaco: << Le tariffe sono soggette a revisione per cui ogni anno andiamo a ridiscuterle. Ciò non toglie che l'anno prossimo la tariffa possa essere abbassata. Ad oggi le casse comunali avevano necessità di quel tipo di gettito ed eliminando quella soglia di €10000 che secondo noi è una soglia stabilita per il tasso di povertà, questa ci dà la proiezione. Tenete conto di che cosa? Che ovviamente la proiezione può essere inferiore o maggiore perché il gettito ancora non è stabilito: non sappiamo che tipo di produzione di ricchezza viene fatta sul territorio del comune di Martirano. Questo poi ce lo dirà il MEF. Poi una cosa consigliere Scalese: siccome il presidente del consiglio è troppo buono per favore non handicappato, diversamente abile è una parola per una questione di correttezza ti chiedo questa cosa >>.

Marino Giuseppe Vittorio: << Io dicevo se è tecnicamente possibile usare lo stesso criterio che si usa in tantissimi altri ambiti: nel senso che si 10000 è ovvio, però creare gli altri tipi di paracadute faccio gli esempi più disparati, per ogni figlio si potrebbe mettere una soglia di €1000 se è possibile tecnicamente farlo. Se c'è una condizione disagiata, sempre certificata, come succede in tanti altri ambiti, questa cosa qui, sempre tecnicamente, non so se possa essere utilizzato o meno però è usato in altri campi. Questa è un'idea, io mi riferisco ovviamente a quello che conosco meglio. Non sarebbe male come soluzione perché andrebbe a dare, magari anche faccio un esempio ad una famiglia che non esiste a Martirano una famiglia che abbia 4 o 5 figli e che intende pagare l'addizionale IRPEF a questo punto ha la soglia aumentata di 4000€ €5000 ed in altri ambiti sia di ammortizzatori sociali sia di benefici succede>>.

Sindaco: << Hanno una detrazione già sulle dichiarazioni, c'è già un sistema di detrazione sui figli a carico>>.

Marino Giuseppe Vittorio: << Sì questo lo so, ma io parlo proprio di una soglia di non pagare nulla>>.

Sindaco: << Non possiamo farlo>>.

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 6 ; Voti contrari n. 3 (M.Vento; G.Scalese; G.V. Marino); Astenuti 0

DELIBERA

1. di revocare la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29/07/2015 avente ad oggetto “Istituzione addizionale comunale IRPEF. Approvazione regolamento ed aliquote per l’esercizio 2015” e la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016 avente ad oggetto “ Addizionale Comunale IRPEF. Esercizio 2016” per le motivazioni esposte in premessa;
2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell’articolo 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998, il seguente regolamento relativo all’applicazione dell’addizionale comunale all’IRPEF:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’istituzione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale

comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquota unica)

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF è fissata nella misura dello 0,60%.

Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a € 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019

3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 6 ; Voti contrari n. 3 (M.Vento; G.Scalese; G.V. Marino); Astenuti 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

f.to Giovanna Scalese

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica Mondella

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000, sostituito dall'art. 147-bis, comma 1, della Legge N° 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Il Vice Sindaco (Carullo Piero)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01/02/2019, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del Decreto Legislativo N° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica Mondella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

la presente deliberazione:

(X) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza 11/04/2019 (art. 124, comma 1, D. Lgs. N° 267/2000).

() diviene esecutiva dopo il decimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio comunale on-line (art. 134, comma 3, D. Lgs. N° 267/2000).

(X) è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. N° 267/2000).

Martirano, 11/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Monica Mondella

Firme autografe omesse ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/1993.